



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 23**  
**del 27.07.2015 ore 20:45**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2015.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

|    |                             |               |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1  | BISIO Michele               | P             |
| 2  | OTTONELLO Giovanni Bernardo | P             |
| 3  | BUCICH Alessandro           | A             |
| 4  | GUIDO Francesca             | P             |
| 5  | MOSSETTI Gianfranco         | P             |
| 6  | CAVO Giacomo                | P             |
| 7  | DI BENEDETTO Mauro          | P             |
| 8  | MERLO Paola                 | P             |
| 9  | BENASSO Giuseppe            | P             |
| 10 | REPETTO Lorenzo Giovanni    | P             |
| 11 | CAVO Sandra Maria           | Dimissionaria |

---

Totale presenti **9**  
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### **Dibattito così riassunto:**

Su proposta del **Sindaco BISIO Michele**, che annuncia che non sono proposte variazioni alle aliquote vigenti;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** dichiara di non avere eccezioni da formulare in ordine alle tariffe ed alle aliquote, ma richiede espressamente che venga effettuata la verifica in ordine alle finte prime case; in occasione di precedente dibattito consiliare l'anno scorso si affermò che durante l'estate una tale verifica non fosse conveniente farla, vista la presenza dei non residenti, a questo punto chiede il perché non si sia fatto nulla durante la stagione invernale; la questione è molto seria in quanto gli risulta addirittura che, oltre a villeggianti che risultano residenti, vi siano addirittura proprietari che non solo non risiedono, ma addirittura affittano ad inquilini, lucrando due volte, sia il beneficio fiscale per i residenti, sia l'affitto; chiede se si intenda essere conniventi anche con questi ultimi; (a richiesta del **Consigliere Di Benedetto**, circa supposti affitti in nero) prosegue **Consigliere Benasso** di ricordare un caso con tanto di contratto in essere così da risultare sia il proprietario che il proprio inquilino entrambi residenti; ritiene che l'affitto in nero sommato alla falsa residenza genererebbero, ove fatti emergere, elevazione del gettito; ritiene necessaria l'istituzione di apposita commissione consiliare per condividere le informazioni in merito e ritiene che il Comune debba prendere una decisione, dando un tempo congruo per coloro che, spontaneamente, decidano di regolarizzare la propria posizione, decorso il quale il Comune debba provvedere di propria iniziativa;

**Sindaco BISIO Michele** annuncia che in sede di presentazione del bilancio parlerà del fenomeno dell'evasione, magari incrociando altri dati, quali i consumi di servizi pubblici; personalmente, ritiene che le posizioni interessate siano ascrivibili a cinque categorie differenti, ovvero coloro che vivono e risiedono a Voltaggio, coloro che vivono senza risiedervi, coloro che vi risiedono soltanto di sabato e domenica, lavorando fuori, coloro che vivono soltanto d'estate, coloro che hanno residenza diversa rispetto al coniuge, ma che non risiedono a Voltaggio; ritiene che le ultime due categorie descritte debbano essere affrontate e documentate; probabilmente ci vorrà un percorso lungo oltre un anno ma ritiene non procrastinabile affrontare la questione; il Consigliere Benasso ha prospettato una sesta categoria, di coloro che non soltanto sono falsi residenti, ma addirittura affittano in nero l'alloggio cui la residenza è riferita;

**Consigliere REPETTO Lorenzo Giovanni** ritiene che venire a conoscenza delle situazioni sia relativamente facile, in quanto basta accedere ai dati anagrafici ed individuare i singoli soggetti, il problema difficile è come agire per revocare le residenze e per irrogare le sanzioni; domandare la residenza nel periodo estivo è la strada più comoda, poiché nel periodo estivo chi ha una casa è presente, il difficile è revocare una residenza una volta concessa; la legge impone la concessione della residenza una volta verificata la permanenza del richiedente nella casa;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** si accontenterebbe di ricondurre a regolarità le posizioni e non richiede l'applicazione di sanzioni;

**Sindaco BISIO Michele** afferma, per quanto concerne il proprio mandato di Sindaco, dal maggio 2014, che nessuna residenza risultata a posteriori falsa è stata concessa nel Comune di Voltaggio;

## su relazione giuridica del segretario comunale:

**VISTO** l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'articolo 8 D. Lgs. 23/2011, recante istituzione, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2, ai sensi del quale il presupposto è costituito dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale;

**VISTO** l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante la disciplina dell'imposta municipale propria, con particolare riferimento:

- al comma 2, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 707 lettera b), numeri 1), 2) e 3) L. 147/2013 e, successivamente, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, in materia di presupposto, con particolare riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 D. Lgs. 504/1992 relative al fabbricato, alle aree fabbricabili, al terreno agricolo;
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, che stabilisce la non applicazione del tributo al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, recante la facoltà, da parte del Comune, di assimilazione all'abitazione principale di talune tipologie (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale), e, per contro, l'obbligo, a partire dall'anno 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale altra tipologia (una, ed una sola, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso);
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, in merito alla non applicazione del tributo ad ulteriori tipologie (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici);
- al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, in materia di base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5, 6 D. Lgs. 504/1992 e dai moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13;
- ancora al comma 3, in merito alla riduzione della base imponibile del 50 per cento per immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 D. Lgs. 42/2004 nonché per immobili dichiarati inagibili;
- al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 recante le franchigie per terreni agricoli;
- al comma 9, in materia di facoltà di riduzione nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985;
- al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con

modificazioni, dalla L. 124/2013, in materia di esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

- al comma 10, sostituito dall'articolo 1 comma 707 lettera d) L. 147/2013, disciplinante la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;

**VISTO** l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTO** l'articolo 1 comma 708 L. 147/2013, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2014, che non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

**DATO ATTO CHE**, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al Comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (articolo 13 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, in relazione ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ad immobili locati (articolo 13 comma 9 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà, in capo al Comune, di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ibidem articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012);

**DATO ATTO CHE**, in relazione alla TASI, la determinazione della relativa aliquota deve avvenire rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (articolo 1 comma 640 e comma 677 L. 147/2013);

**VISTO** l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D. Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempienti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**con riferimento alla normativa sopra citata;**

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE** il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015, differito inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015, è ulteriormente differito al 30.07.2015 con D.M. 13.05.2015, adottato ai sensi dell'articolo 151 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, approvato, in ultimo, con deliberazione C.C. n. 30/2014 del 08.09.2014;

### **DATO ATTO CHE:**

- sulla base dello schema di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, oggetto di approvazione nella seduta odierna, è prevista conferma delle aliquote dell'IMU nelle misure vigenti;
- il presumibile ammontare dell'IMU, nelle misure attualmente vigenti, viene stimato, allo stato, in EURO 267.000,00;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2015, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente e in relazione alla diminuzione della risorsa disponibile legata al Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso

la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef ed in merito al gettito della TASI, previsto sulla base della determinazione dei servizi indivisibili e del tasso di copertura relativi, tenuto conto del citato limite individuato dal combinato disposto dei commi 640 e comma 677 dell'articolo 1 L. 147/2013;

**RITENUTO** determinare, confermativamente, l'aliquota dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, per l'anno 2015, secondo quanto segue:

- aliquota ordinaria dell'IMU: 0,849 per cento;

**RITENUTO** determinare, confermativamente, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, per l'anno 2015, secondo quanto segue:

- aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento, con detrazione pari a Euro 200,00;
- aliquota delle aree edificabili, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili locati, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli altri immobili, nella misura del 0,849 per cento;

**VISTO:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **Presenti: 09;**
- **Astenuti:0;**
- **Votanti: 09**
- **Favorevoli:07;**
- **Contrari: 02** (BENASSO Giuseppe, REPETTO Lorenzo Giovanni);

## **DELIBERA**

1. Di confermare, anche in relazione all'anno 2015, l'aliquota ordinaria dell'IMU del Comune di Voltaggio, di cui all'articolo 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nella misura del 0,849 per cento;
2. Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Voltaggio, nelle seguenti misure:
  - aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura del 0,4 per cento, con detrazione pari a Euro 200,00;
  - aliquota delle aree edificabili, nella misura del 0,849 per cento;

- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili locati, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 0,849 per cento;
- aliquota degli altri immobili, nella misura del 0,849 per cento-

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento Comunale recante la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento Comunale recante la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO))

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele BISIO* )

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **21/09/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **06/10/2015**.

Dalla Residenza Comunale, li **21/09/2015**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )